

## Cassazione. Addebito non immediato

# I lavori qualificati ampliano i tempi del licenziamento

**Remo Bresciani**

Lo svolgimento di un'attività lavorativa altamente qualificata può far alterare anche il concetto di immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare. Quando infatti è necessario un controllo specifico e mirato delle operazioni svolte dal dipendente "sotto accusa" si dilata anche il tempo a disposizione dell'azienda per procedere alla formulazione della contestazione.

Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 25136/2010 che ha respinto il ricorso del responsabile dell'ufficio contenzioso di un istituto di credito. L'uomo si è rivolto al tribunale chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli. Il giudice ha respinto la domanda escludendo una tardività nella contestazione degli addebiti e ritenendo che l'incolpato nella sua qualità di responsabile del settore contenzioso aveva l'incarico di deliberare sulla convenienza delle cessioni a terzi di crediti in sofferenza.

Nello svolgimento di questa delicata attività, però, aveva omesso il necessario controllo nonostante la palese irrisorietà dei prezzi di cessione rispetto all'ammontare del credito stesso e al valore delle garanzie a supporto, discostandosi dai criteri di svalutazione indicati dalla banca stessa.

Contro questa decisione ha presentato ricorso in appello ritenendo errate le contestazioni che gli erano state mosse. In particolare il collegio, nel ritenere esistente una *culpa in vigilando*, non avrebbe valutato le concrete modalità operative dell'ufficio e le prassi interne in base alle quali era previsto l'intervento di verifi-

ca di più soggetti ciascuno con competenze specifiche.

La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado escludendo che la banca avrebbe potuto conoscere molto tempo prima le irregolarità poi emerse in sede di ispezione. Nel merito poi ha confermato l'irrisorietà dei prezzi delle cessioni di credito rispetto alle quali neppure l'incolpato era riuscito a indicare gli elementi che ne avrebbero giustificato la convenienza per la banca.

Di qui il ricorso in Cassazione dove il ricorrente ha ribadito che il licenziamento era viziato perché l'istituto di credito aveva colpevolmente ritardato nel contestare gli addebiti.

La Suprema corte, nel decidere la controversia respingendo definitivamente le istanze del funzionario, ha ribadito che la regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto.

Nel caso in esame, però, ha chiarito la Corte, l'ufficio contenzioso gestito dall'incolpato era composto da personale altamente qualificato, aveva poteri autonomi nella gestione del lavoro e la possibilità di sottrarre al comitato esecutivo la verifica di alcune operazioni. In questo contesto, pertanto, "salta" il criterio dell'immediatezza perché solo un controllo *ad hoc* di tutte le operazioni compiute effettuato da personale altrettanto qualificato poteva consentire di rilevare le anomalie riscontrate.